

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 32-1968

Modifica alla DGR n. 29-2174 del 13.02.2006 recante "Definizione procedure nuove autorizzazioni e rinnovi dei centri trapianto di organi e tessuti".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 1 aprile 1999 n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" che attribuisce alle Regioni la competenza ad individuare, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti nonché la verifica, ogni due anni, della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture stesse con il potere di revoca dell'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli standard.

Vista la deliberazione n. 96-10262 del 1.08.2003 con cui la Giunta regionale ha approvato la convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta per la realizzazione di un centro interregionale per i trapianti di organi e tessuti.

Vista la deliberazione n. 29-2174 del 13.02.2006 con cui la Giunta Regionale ha provveduto ad attribuire, in base alla normativa vigente ed all'interno dell'assetto organizzativo della rete regionale dei prelievi e dei trapianti, al Centro Interregionale per i trapianti di organi e tessuti la funzione di conduzione dell'istruttoria tecnica necessaria per procedere alle nuove autorizzazioni ed ai rinnovi dei centri trapianto di organi e tessuti.

In particolare, in base al provvedimento deliberativo di cui sopra, il Centro Interregionale per i trapianti di organi e tessuti conduce l'istruttoria tecnica propedeutica per i seguenti procedimenti:

- autorizzazione all'apertura di nuove strutture idonee ad effettuare trapianti di organi da donatore cadavere;
- identificazione e/o autorizzazione delle strutture idonee ad effettuare trapianti di tessuti e cellule;
- autorizzazione dei professionisti afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attività di trapianto d'organo da donatore cadavere;
- rinnovo, sospensione o revoca delle autorizzazioni sopra menzionate;
- valutazione della qualità delle attività svolte dalle U.O. coinvolte a qualsiasi titolo nel sistema regionale di donazione, prelievo, conservazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, da attuarsi con cadenza biennale.

Ai sensi del citato provvedimento deliberativo le conclusioni delle istruttorie tecniche del Centro Interregionale per i trapianti di organi e tessuti vengono proposte all'Assessorato regionale alla tutela della salute e sanità per i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale.

Vista la DD n. 209 del 13.06.2006 della direzione Sanità con cui sono state definite le procedure per le richieste di nuova autorizzazione o di rinnovo delle attività di trapianto di organi e tessuti da donatore cadavere e le modalità di presentazione delle domande.

Ritenuto opportuno, con riferimento ai procedimenti di cui alla citata DGR n. 29-2174 del 13.02.2006, distinguere quelli nell'ambito dei quali il provvedimento conclusivo si basa su un mero accertamento di requisiti tecnici e oggettivi rispetto a quelli per cui risulta altresì necessaria, da parte della Regione, una specifica valutazione di carattere strategico-programmatorio in merito alle attività di trapianto di organi e tessuti ovvero la valutazione del rispetto di standard logistici e strutturali e/o di standard minimi di attività.

Rilevato, in particolare, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione dei professionisti afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attività di trapianto d'organo da donatore cadavere, nonché ai procedimenti di rinnovo, sospensione o revoca di dette autorizzazioni, che l'atto finale di detti procedimenti si basa su un mero accertamento di requisiti tecnici e oggettivi condotto dal Centro Interregionale alla luce della normativa e degli indirizzi ministeriali in materia e non implica alcuna valutazione regionale di carattere strategico-programmatorio.

Ritenuto pertanto che il provvedimento conclusivo di detti procedimenti possa esser adottato con determinazione del competente settore della direzione Sanità anziché con provvedimento della Giunta regionale come previsto dalla citata DGR n. 29-2174 del 13.02.2006.

Risulta pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, modificare la DGR n. 29-2174 del 13.02.2006, nella parte in cui prevede che gli atti finali dei procedimenti di autorizzazione dei professionisti afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attività di trapianto d'organo da donatore cadavere nonché dei procedimenti di rinnovo, sospensione o revoca di dette autorizzazioni siano adottati con provvedimento della Giunta regionale, demandando l'adozione di detti provvedimenti al competente settore della direzione Sanità.

Dato atto che la DGR n. 29-2174 del 13.02.2006 resta invariata con riferimento agli altri procedimenti ivi disciplinati.

Tutto ciò premesso e condividendo le argomentazioni del relatore

visto l'art. 23 della L.R. 12/2008 e s.m.i.;
vista la legge 1 aprile 1999 n. 91;
vista la DGR n. 96-10262 del 1.08.2003;
vista la DGR n. 29-2174 del 13.02.2006;
vista la DD n. 209 del 13.06.2006;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di modificare la DGR n. 29-2174 del 13.02.2006 nella parte in cui prevede che gli atti finali dei procedimenti di autorizzazione, rinnovo, sospensione o revoca dei professionisti afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse fasi dell'attività di trapianto d'organo da donatore cadavere siano adottati con provvedimento della Giunta regionale, demandando l'adozione di detti provvedimenti al competente settore della direzione Sanità;

- di dare atto che la DGR n. 29-2174 del 13.02.2006 resta invariata con riferimento agli altri procedimenti ivi disciplinati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)